



# REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

## ORDINANZA

### DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 13 DEL 02-04-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO. ORDINANZA EX ART. 191 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, E SS.MM. E II..**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti abbiano facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del:

- 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale:

- n. 1 del 24-02-2020 "Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 nel territorio della Regione Molise";
- n. 2 del 26-02-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 (Coronavirus). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 dell'8-03-2020 Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. 4 del 14-03-2020 "Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 1, n. 5), del d.p.c.m. dell'11 marzo 2020";
- n. 5 del 14-03-2020 "Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 6 del 14-03-2020 "Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 7 del 15-03-2020 "Interpretazione autentica dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 6 del 14 marzo 2020 concernente "ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 8 del 18-03-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Montenero Di Bisaccia";
- n. 9 del 18-03-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Riccia";
- n. 10 del 21-03-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai territorio dei comuni di Pozzilli e Venafro";
- n. 11 del 24-03-2020 "Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 1, n. 5), del D.p.c.m. dell'11 marzo 2020. Proroga termini";
- n. 12 del 26-03-2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di

Cercemaggiore - provvedimento ex art. 3 comma 1 dl 25 marzo n.1”;

#### **RICHIAMATI:**

- il parere dell'Istituto Superiore della Sanità, prot. n. 008293 del 12 marzo 2020 concernente “Rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS - COV.2 in isolamento domiciliare” nel quale, nel fornire indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti; si è fatta una distinzione tra:
  1. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
  2. rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- il documento approvato nella seduta del 23 marzo 2020 dal Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, concernente “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti- Emergenza Covid-19”, nel quale:
  - si ribadisce che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183, lettere n) e o), del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, deve essere garantito, in quanto servizio pubblico essenziale, e di conseguenza deve essere assicurato anche il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale;
  - si formulano delle prime considerazioni di carattere generale sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani che le ulteriori problematiche inerenti al settore rifiuti, in particolar modo con riferimento al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue e dei rifiuti generati dagli impianti produttivi;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, prot. 0022276 del 30 marzo 2020, recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19- indicazioni” nella quale, al fine di superare il momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, sono fornite delle “indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio”;

**LETTA** la relazione prot. n. 54102 del 01.04.2020 con la quale il Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” della Regione Molise ha evidenziato:

- che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta determinando problematiche non prevedibili ed eccezionali nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue nonché per i rifiuti generati dagli impianti produttivi, come segnalato anche da gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, da titolari/gestori di impianti di trattamento/smaltimento, da enti pubblici e rappresentanze sindacali;
- che risulta necessario intervenire al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti, adottando misure eccezionali per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché condizioni di sicurezza generalizzate per la salute pubblica e l'ambiente;
- che conseguentemente il Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali ha predisposto uno schema di documento contenente “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” durante la fase emergenziale coerente con gli orientamenti nazionali emanati, in particolare dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché con quanto attivato da altre regioni;
- di aver trasmesso il suindicato documento all'Arpa Molise e alle Province di Campobasso e Isernia per l'acquisizione del relativo parere;
- di aver preso atto dei pareri espressi in ordine allo schema di documento contenente “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici”:
  - 1) dall'Arpa Molise con nota prot. n. 4422 del 31 marzo 2020 che ha suggerito lievi modifiche e formulato raccomandazioni;
  - 2) dalla Provincia di Isernia con nota prot. n. 3359 del 31 marzo 2020 che ha condiviso il contenuto dello schema;
  - 3) dalla Provincia di Campobasso con nota prot. n. 8830 del 31 marzo 2020 che ha segnalato l'opportunità di *“organizzare concretamente il conferimento all'incenerimento dei rifiuti provenienti dalle utenze dove vi sono dei casi di positività al tampone e dove vi sono famiglie in quarantena”* e, *“considerato che sia per l'incenerimento e sia per le fattispecie di impianti di smaltimento presenti nel nostro territorio non ci potrà essere pretrattamento dei rifiuti provenienti dalle utenze dove vi sono dei casi di positività al tampone e dove vi sono famiglie in quarantena, i ritiene non appropriato e quindi da eliminare, il periodo precauzionale di quarantena di almeno 9 gg. previsto per il temporaneo raggruppamento di tali rifiuti al punto 7 capitolo 5.2 degli indirizzi operativi in argomento”*;
- di aver modificato l'originario schema recependo, per quanto possibile, le indicazioni fornite nei suindicati pareri, come da documento allegato finale denominato “EMERGENZA COVID-19 INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO”;

**RICHIAMATO** lo schema di documento allegato alla richiamata relazione del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” concernente “EMERGENZA COVID-19 INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO”;

**LETTO** l’art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.;

**RITENUTO** che sulla base di quanto evidenziato nella relazione del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” prot. n. 54102 del 01.04.2020 ricorrano le condizioni di fatto e di diritto legittimanti l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **ART. 1**

1. Per un periodo di tre mesi e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria è autorizzata l’applicazione sul territorio regionale delle disposizioni contenute negli “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale della stessa.

### **ART. 2**

1.L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

### **ART. 3**

Sono demandate al Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

### **ART. 4**

1. La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata, a cura del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali”, **entro tre giorni** al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, nonché all’ARPA - Direzione Generale, alle Prefetture, alle Province di Campobasso e Isernia, ai Sindaci dei Comuni molisani, alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Molise, ai gestori degli Impianti di trattamento/smaltimento.

2. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 02-04-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.



## EMERGENZA COVID-19

# INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO

### 1. PREMESSA

L'emergenza sanitaria nazionale, connessa agli effetti del virus COVID-19, sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue nonché per i rifiuti derivanti dagli impianti produttivi.

I presenti Indirizzi operativi sono scaturiti dall'esigenza di fissare percorsi per la gestione dei rifiuti urbani, basati sul principio di cautela, su tutto il territorio regionale, al fine di contenere il diffondersi del COVID-19 e riguardano:

- modalità di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prodotti da utenze domestiche COVID-19;
- autorizzazioni ed esercizio in deroga alle normative vigenti, di impianti autorizzati nel territorio regionale delle filiere dello stoccaggio, trattamento/recupero e smaltimento rifiuti urbani;

nel rispetto dei principi di precauzione per i cittadini e gli operatori potenzialmente esposti, di prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione e cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, garantendo sempre un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Il D.lgs 152/06:

- all'art. 177, comma 2 sancisce: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse", ricomprendendo in essa tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali;
- all'art. 183, comma 1, lettera n), definisce la gestione dei rifiuti come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario": tutte le attività elencate, pertanto, sono anch'esse da ricomprendersi nella fattispecie di pubblico interesse.

La gestione dei rifiuti urbani, quindi, rientra nelle "attività di pubblico interesse" e servizio pubblico, come ribadito più volte, in questi giorni di emergenza COVID-19, nelle formali interlocuzioni tra Regioni, Istituto Superiore della Sanità, ISPRA, Ministero dell'Ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute.

Risulta fondamentale, nel pieno di questa emergenza, dover garantire il funzionamento dei servizi indispensabili da rendere alla comunità, tra cui il sistema della raccolta e gestione dei rifiuti onde evitare ulteriori rischi sanitari e ambientali dovuti all'interruzione dei servizi, con tutte le accortezze e limitazioni del caso, per gli operatori interessati.

### 2. INDIRIZZI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con nota prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12 marzo 2020, che costituisce il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si è espresso sulla gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

1. *rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;*
2. *rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;*

specificando che:

- *per i rifiuti di cui al punto 1) la situazione ideale sarebbe quella di riferirsi al DPR n. 254/2003 "Regolamento recante la*

*disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che, all'art. 2, co. 1, definisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per:" ... rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ...i rifiuti che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".*

*Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR n. 254/2003.*

*In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR stesso e nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto di seguito riportato:*

- *all'art. 9 "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati", comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione";*
- *all'art. 15 "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".*
- *per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.*

### **3. INDIRIZZI DEL CONSIGLIO SNPA**

Il Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha approvato, nella seduta del 23 marzo 2020, un documento, riguardante "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti- Emergenza Covid-19".

In esso il Consiglio:

- ribadisce che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che deve essere anche assicurato il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale;
- formula prime considerazioni di carattere generale sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani che le ulteriori problematiche inerenti al settore rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue nonché per i rifiuti generati dagli impianti produttivi.

Il Consiglio, inoltre, individua le difficoltà inerenti alla gestione dei rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza una specifica dotazione impiantistica e, nel caso di rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi della raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale.

### **4. INDIRIZZI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato una circolare prot. 0022276 del 30.03.2020, recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19- indicazioni" con la quale, al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il conseguente concreto rischio dell'interruzione del servizio, fornisce delle "indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio".

Nel documento, ove le competenti autorità intendano adottare ordinanze ai sensi del predetto art. 191, del d.lgs. n. 152/2006, condizione che appare auspicata nel Documento, si ritiene possibile prefigurare la possibilità di addivenire ai regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza, riguardanti:

- capacità di stoccaggio impianti;
- deposito temporaneo dei rifiuti;
- deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali;
- impianti di incenerimento;

- smaltimento in discarica.

## **5. DISPOSIZIONI TECNICO-GESTIONALI PER ALCUNI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLA FASE EMERGENZIALE DA COVID-19**

Con riferimento agli indirizzi comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio SNPA e dal Ministero dell'Ambiente sulle procedure per la gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni dove soggiornano soggetti positivi e non al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, per i soggetti gestori degli impianti pubblici e privati di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, la Regione Molise ha predisposto i seguenti indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico, nel rispetto delle indicazioni acquisite, secondo un principio di precauzione e condivisione con i principali attori istituzionali del sistema rifiuti, in riferimento al contesto regionale, all'organizzazione dei servizi, alle criticità presenti.

### **5.1 Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**

Ferme restando le cautele, individuate dalla nota dell'ISS e specificate in seguito nel paragrafo 5.4, per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti e limitare la diffusione del virus, condizione imprescindibile di sicurezza, nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria:

1. deve essere interrotta la raccolta differenziata;
2. tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e pertanto raccolti e conferiti insieme e gestiti secondo le seguenti modalità:
  - possono essere conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;
  - possono anche essere avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare;

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore, in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

### **5.2 Criteri per l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**

Con il presente provvedimento si dispone che:

1. L'ASReM, secondo modalità stabilite, deve far pervenire al Sindaco del Comune i dati delle utenze domiciliari dove soggiornano sia i soggetti positivi che quelli non positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
2. Il Sindaco, in qualità dell'Autorità Sanitaria e di Protezione civile, deve comunicare al Gestore del Servizio di igiene urbana i dati comunicati dall'ASReM e d'intesa con le stesse utenze predispone le modalità di raccolta "riservata" dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalle stesse, in riferimento anche alle disposizioni di cui alla nota dell'ISS protocollo n. AOO-ISS 0008293 del 12 marzo 2020;
3. Il Gestore organizza un servizio riservato di ritiro per le utenze segnalate; attraverso il proprio personale che dovrà opportunamente sia informare e formare oltre che munire di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari, contatterà e consegnerà alle utenze quanto necessario per il ritiro domiciliare dei

rifiuti (es. sacchi di dimensioni minori per il contenimento dei rifiuti indifferenziati giornalieri e sacchi più robusti all'interno dei quali saranno posizionati i primi, contenitore possibilmente a pedale, come da indicazioni di cui alla nota ISS prot.n. 7198 del 4 marzo 2020 e/o secondo le modalità in sicurezza concordate con il Gestore). Dovrà organizzare lo svuotamento dei contenitori, in accordo con le utenze segnalate, informandone nel contempo il Comune, prevedendo almeno una cadenza di raccolta bi-settimanale.

Il Gestore deve, inoltre, provvedere alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.

4. Le utenze sottoposte al servizio riservato saranno opportunamente informate dal Gestore sulle modalità di conferimento di tutti i rifiuti prodotti in modalità indifferenziata e dovranno sospendere per tutto il periodo dell'isolamento o della quarantena obbligatoria la raccolta differenziata (RD).  
Le utenze interessate dovranno, inoltre, effettuare un'adeguata disinfezione dei contenitori utilizzati.
5. I rifiuti urbani indifferenziati saranno raccolti con mezzi riservati e gestiti secondo quanto stabilito nel precedente punto 5.1. I Gestori comunicheranno alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise e alle Province competenti per territorio tutte le modalità gestionali.
6. I rifiuti urbani di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, comprensivi dei rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.), in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato e, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani raccolti dal Gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione e rendicontazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
7. I Gestori dei servizi pubblici, in caso di necessità e per un tempo il più breve possibile, possono effettuare preliminarmente alla destinazione finale dei rifiuti, nell'ambito delle operazioni di raccolta, il "temporaneo raggruppamento" dei rifiuti, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti, in appositi cassoni scarrabili, a tenuta e coperti, in modo da contenere le emissioni odorigene e la dispersione di colaticci, collocati all'interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori affidatari del servizio, le quali devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate. I siti individuati per il "temporaneo raggruppamento" dovranno essere comunicati alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ed all'ARPA Molise e alle Province competenti per territorio.

### **5.3 Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria si manterranno le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati e, in questo caso, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

### **5.4 Raccomandazioni per gli operatori del settore igiene ambientale**

Agli operatori del settore dell'igiene ambientale che eseguono la raccolta ed il trasporto, si raccomanda, così come indicato nella nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020:

- l'adeguata formazione ed informazione;
- l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3;

Si raccomanda, inoltre, di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);



- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili), che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio...etc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzata solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

Il trattamento presso gli impianti, deve essere effettuato assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Pertanto, ferme restando le indicazioni sopra riportate per tutti gli operatori del settore, per gli impianti che trattano rifiuti con codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare:

- sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
- siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS richiamata del 4 marzo;
- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti.
- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per i lavoratori ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

#### **5.5 Raccomandazioni per gli operatori volontari**

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda, così come indicato nella nota dell'ISS, quanto segue:

- i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti non positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando nome comportamentali:
  - utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati;
  - non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
  - gettare il sacchetto come da procedure in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

## **6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ED ESERCIZIO DI IMPIANTI AUTORIZZATI**

Le difficoltà sin qui rappresentate sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti la raccolta dei rifiuti e la relativa corretta gestione degli stessi; nonché dall'esigenza di superare questo momento di criticità dell'intero sistema, assicurando maggiore flessibilità rispetto all'utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti.

Per questo motivo sono disposte specifiche deroghe normative, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti, in relazione alle disposizioni e circolari richiamate nonché in linea con percorsi che altre regioni in situazioni simili stanno attuando, per prevenire eventuali criticità ambientali e garantire continuità delle attività, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività e per tutti gli operatori del settore.

Considerate le problematiche sopra riportate, così come evidenziato sia nel documento approvato nella seduta del 23 marzo 2020 dal Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, con i seguenti regimi straordinari, temporaneamente circoscritti per il periodo di **3 (tre) mesi** dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:

### **1. Smaltimento in discarica.**

Il Gestore dell'impianto di discarica:

– può richiedere il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.

In tale caso il Gestore può richiedere una modifica temporanea dell'autorizzazione presentando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.24 1/1990, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l'elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l'idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti, alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

– deve comunicare tramite pec alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, derivanti da raccolte differenziate di utenze di cui al paragrafo 5.1 del presente provvedimento, in deroga agli artt. 6, 7 e 11 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., assicurandone un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:

- a) inserimento dei sacchetti integri aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
- b) confinamento dei rifiuti derivanti dalle raccolte, di cui sopra, possibilmente in zone definite della discarica;
- c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

Tale trattamento infatti può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell'ambiente e della salute umana;

– in deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica i limiti previsti dalla tabella 5 del DM 27 settembre 2010 per il parametro DOC (Carbonio Organico disciolto) non si applicano ai rifiuti individuati dal codice 190805 dell'elenco europeo dei rifiuti.

## 2. Impianti di incenerimento.

Avviamento a incenerimento senza alcun trattamento preliminare di rifiuti urbani indifferenziati, derivanti da raccolte di rifiuti di utenze di cui al paragrafo 5.1 in deroga alle disposizioni vigenti; nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, gli impianti di incenerimento sono autorizzati a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione;

## 3. Capacità di stoccaggio.

Per quanto riguarda le operazioni di gestione dei rifiuti inerenti la Messa in riserva (R13), il Deposito preliminare (D15) e il deposito temporaneo:

- i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti di Messa in riserva e di Deposito preliminare possono aumentare, rispettivamente, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 25%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 05 febbraio 1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.

I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi di tali deroghe inviano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.24 1/1990.

Tale segnalazione deve essere indirizzata all'Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, alla Prefettura, all'ARPA Molise e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, e deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e le seguenti condizioni:

- a) il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132;
- b) la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- c) il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- d) la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque

meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

e) l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

- i limiti individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 per il deposito temporaneo di rifiuti sono raddoppiati, in ogni caso il "*deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno*", fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

#### 4. Deposito di rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali.

Le Autorità competenti sono autorizzate, per eventuali esigenze urgenti ed indifferibili, ad emanare ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., di consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali (CRC) fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del D.M. 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea, nel limite massimo del 20% nei Centri di Raccolta fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i..

Si precisa infine che:

– la trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 193 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., può essere effettuata tramite PEC.

– i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono classificati come rifiuti urbani (CER 200301), in deroga alle ordinarie modalità di raccolta devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato. In deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato.

## 7. CONCLUSIONI

Con il presente documento denominato: "Emergenza COVID-19 indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico" si è ritenuto necessario proporre l'adozione di disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite dall'ISS, dal Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

L'Ordinanza che attiva le Presenti Linee Guida, istruite e redatte dal Servizio Valutazione e Tutela Ambientale, consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Si propone che le presenti disposizioni trovino applicazione per il periodo di **3 (tre)** mesi dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria disposto dalle Autorità nazionali.

Si vuole precisare che gli indirizzi operativi di cui al presente documento sono applicabili, per quanto possibile, sul tutto il territorio regionale anche nei territori comunali dove sono state adottate misure di divieto di allontanamento e di ingresso, come da ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

(Ing. Massimo PILLARELLA)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82*